



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.10.2005
COM(2005) 507 definitivo

2005/0214 (COD)

Attuazione del programma comunitario di Lisbona:

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare

{SEC(2005)1293}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

La valutazione intermedia della strategia di Lisbona¹, e l'Agenda sociale² sottolineano l'importanza della mobilità per migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e per accrescere la flessibilità dei mercati del lavoro. Tenendo conto del ruolo crescente dei regimi pensionistici complementari nella copertura dei rischi di vecchiaia, diventa particolarmente importante ridurre gli ostacoli alla mobilità derivanti da tali regimi. Nel piano d'azione di Lisbona la Commissione ha annunciato la propria intenzione di presentare proposte legislative in questo campo.

Per tali motivi scopo della presente proposta è ridurre gli ostacoli – sia alla libera circolazione tra Stati membri che alla mobilità all'interno di uno Stato membro – dovuti a certe disposizioni dei regimi pensionistici complementari. Tali ostacoli riguardano: le condizioni d'acquisizione dei diritti a pensione, le condizioni di salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso e la trasferibilità dei diritti acquisiti. La proposta mira inoltre a migliorare le informazioni fornite ai lavoratori sulle conseguenze della mobilità sui loro diritti a pensione complementare.

- **Contesto generale**

I sistemi di protezione sociale dei vari Stati membri devono affrontare il problema dell'invecchiamento demografico. Le riforme adottate o ipotizzate nella maggior parte degli Stati membri prevedono uno spazio più ampio per i regimi pensionistici complementari, il cui sviluppo viene comunque attivamente incentivato da alcuni Stati membri.

Diventa quindi urgente assicurarsi che le regole concernenti l'organizzazione di tali regimi non ostacolino la mobilità dei lavoratori, riducendo sia la possibilità dei lavoratori che si spostano di acquisire sufficienti diritti a pensione a fine carriera, che la flessibilità e l'efficacia del mercato del lavoro. Anche se i fattori che determinano la scelta di una persona di cambiare occupazione sono numerosi, è evidente che il rischio di perdere una parte consistente dei propri diritti a pensione complementare rappresenta un freno effettivo alla sua volontà di cambiamento.

La presente proposta costituisce la conclusione di vari anni di scambi a livello europeo sulla necessità e sulle modalità più idonee per migliorare l'organizzazione dei regimi pensionistici complementari al fine di agevolare la mobilità dei lavoratori.

- **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

L'assenza di un quadro giuridico comune in materia di trasferibilità dei diritti a pensione complementare costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e

¹ Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona COM (2005) 24, Bruxelles, 2 febbraio 2005.

² Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale - COM(2005)33 def., Bruxelles, 9 febbraio 2005.

alla mobilità professionale in genere, anche all'interno degli Stati membri.

Un primo passo per la riduzione degli ostacoli è stato compiuto con la direttiva 1998/49/CE³, che mira specificamente a garantire il diritto alla parità di trattamento delle persone che si spostano da un paese ad un altro.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

La recente comunicazione della Commissione al Consiglio di primavera 2005⁴ e gli orientamenti integrati⁵ sottolineano la grande importanza delle politiche che potenziano la capacità di risposta dei mercati del lavoro incentivando in particolare la mobilità geografica e professionale. Verso la fine del 2005 la Commissione adotterà un piano d'azione sulla migrazione legale che contribuirà alle iniziative in tal senso.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale degli intervenuti

La Commissione ha consultato due volte le parti sociali. La prima consultazione verteva sull'opportunità e il possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla trasferibilità dei diritti a pensione aziendale o professionale⁶. In generale le risposte delle parti sociali sono state favorevoli a un'azione comunitaria in questo campo. La Commissione ha quindi avviato una seconda fase di consultazione delle parti sociali europee⁷ riguardo al possibile contenuto di un'azione comunitaria. Questa consultazione ha evidenziato che le parti sociali avevano opinioni divergenti sull'oggetto e gli strumenti dell'azione. Non si sono quindi impegnate in negoziati finalizzati ad un accordo autonomo.

Dopo essere stato istituito nel 2001, il comitato nel settore delle pensioni complementari⁸ (in seguito Forum delle pensioni) è stato profondamente coinvolto nell'esame degli ostacoli alla mobilità causati da regole concernenti i regimi pensionistici complementari. Il Forum delle pensioni è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle parti sociali, dei fondi pensione e di altri enti attivi in questo settore.

Sintesi e presa in considerazione delle risposte

³ Direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea, GU L 209 del 25 luglio 1998.

⁴ Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona, Comunicazione al Consiglio europeo di primavera - COM (2005) 24, Bruxelles, 2 febbraio 2005.

⁵ In particolare l'orientamento n. 21.

⁶ SEC (2002)597, pubblicato il 27 maggio 2002.

⁷ SEC (2003)916, del 12 settembre 2003.

⁸ Comitato istituito con decisione C (2001) 1775 della Commissione del 9 luglio 2001, GU L 196 del 20.07.2001, pagg. 26-27.

Le risposte date dai membri del Forum delle pensioni, compresi i rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali, sono state incluse nella valutazione d'impatto unita alla presente proposta.

- **Raccolta e utilizzo dei pareri di esperti**

Non è stato necessario ricorrere a pareri di esperti esterni.

- **Analisi dell'impatto**

Anche se formalmente questa proposta, non appartenendo al programma di lavoro della Commissione, non doveva essere oggetto di una valutazione d'impatto, per legiferare meglio e accrescere la trasparenza i servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno esaminare le diverse misure alternative che si potevano adottare in questo campo e il loro impatto in termini di costi e benefici.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La presente proposta definisce alcuni principi comuni intesi a migliorare l'esercizio della libera circolazione – libertà fondamentale della Comunità – e il funzionamento del mercato interno. Tali principi rientrano nel contesto dell'adeguamento dei sistemi pensionistici complementari attualmente in corso negli Stati membri.

La mobilità dei lavoratori, sia tra gli Stati membri che al loro interno, è un fattore essenziale del buon funzionamento del mercato del lavoro europeo ed è parte integrante degli obiettivi perseguiti dalla strategia di Lisbona, che mira a rafforzare l'occupazione e la crescita economica. Occorre pertanto migliorare non solo la mobilità da uno Stato membro all'altro, ma anche la mobilità professionale all'interno dei singoli paesi. Alcune regole concernenti i regimi pensionistici complementari, in particolare quelle relative all'acquisizione, frenano la mobilità interna. Viene ostacolato in particolare lo sviluppo delle imprese provenienti da un altro Stato membro, che incontrano difficoltà nell'assunzione di personale qualificato (che viene trattenuto nelle imprese dalle regole concernenti i regimi pensionistici complementari). Obiettivo della presente direttiva è pertanto ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo, al fine di migliorare le condizioni di concorrenza nel mercato del lavoro europeo.

- **Base giuridica**

Le basi giuridiche della presente proposta sono gli articoli 42 e 94 del trattato CE. Anche la direttiva 1998/49/CE ha avuto come base giuridica l'articolo 42. Il richiamo all'articolo 94 del trattato è pertinente perché è impossibile migliorare effettivamente la trasferibilità dei diritti a pensione complementare senza migliorare la mobilità professionale in generale, anche all'interno degli Stati membri. D'altro canto migliorare la mobilità professionale in generale è indispensabile per promuovere il buon funzionamento del mercato comune sulla base di una forza lavoro flessibile e non ostacolata dall'applicazione di alcune regole concernenti i regimi pensionistici complementari, come quelle che in alcuni casi obbligano il lavoratore a rimanere per

un periodo notevole presso lo stesso datore di lavoro prima di acquisire diritti.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri per le ragioni che seguono.

Poiché i mercati del lavoro non si fermano ai confini degli Stati membri, occorre adottare una misura di livello comunitario al fine di rendere i mercati più flessibili ed efficaci, eliminando alcuni ostacoli alla mobilità della forza lavoro derivanti dai regimi pensionistici aziendali o professionali.

Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati meglio con l'azione da parte della Comunità per le ragioni che seguono.

I vari orientamenti o raccomandazioni formulati a più riprese negli ultimi dieci anni dalle istituzioni europee non hanno ottenuto un ravvicinamento significativo delle legislazioni nazionali e nell'Unione europea a 25 le divergenze rischiano invece di accentuarsi.

Il contesto attuale e futuro dell'evolversi dei sistemi pensionistici su scala europea rende oggi necessaria l'adozione di uno strumento comunitario: da un lato l'Unione dispone dal 2003 di un quadro comunitario che favorisce la gestione transfrontaliera dei regimi pensionistici complementari; dall'altro – come dimostra lo studio sull'avvenire dei regimi aziendali o professionali di pensione complementare recentemente condotto dal comitato di protezione sociale unitamente alla Commissione – i regimi sono destinati a subire rapide trasformazioni. E' quindi il momento di fissare dei riferimenti comuni.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

La scelta dello strumento e le sue modalità rispettano il principio di proporzionalità: si è scelta la forma della direttiva e non del regolamento, che tiene conto dell'eterogeneità di organizzazione dei sistemi pensionistici complementari negli Stati membri e istituisce un quadro globale che fissa gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere, senza indicare in dettaglio le misure che consentono di raggiungerli.

Le disposizioni proposte infine sono state calibrate al minimo di quanto indispensabile, tenendo conto – tramite l'analisi d'impatto – delle possibili ripercussioni sui sistemi nazionali esistenti; per il recepimento di alcune disposizioni della presente direttiva sono inoltre previste scadenze prolungate.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero stati adeguati per le ragioni che seguono.

Uno strumento meno vincolante, come un codice di condotta, avrebbe poche probabilità di conseguire il risultato voluto, visto che le discussioni condotte a livello europeo per più di quindici anni non hanno condotto ad un'iniziativa su base volontaria di questo tipo. Inoltre molti degli elementi su cui si basano i regimi pensionistici complementari sono disciplinati da leggi nazionali.

Uno strumento più vincolante, come un regolamento, non garantirebbe la flessibilità necessaria per tener conto della grande diversità dei regimi pensionistici complementari e del loro carattere spesso volontario.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio della Comunità.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Tabella di corrispondenza**

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

- **Spazio economico europeo**

Il progetto d'atto rientra in un settore oggetto dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

- **Illustrazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo**

Oggetto (Articolo 1)

L'articolo 1 riprende in modo sintetico gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.

Campo di applicazione (Articolo 2)

Per mantenere la coerenza con la direttiva 98/49/CE, il campo di applicazione della presente proposta è identico a quello della direttiva. Vi rientrano quindi tutti i regimi pensionistici complementari (definiti all'articolo 3) ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, modificato.

Definizioni (Articolo 3)

Tenuto conto della grande eterogeneità dei regimi pensionistici complementari negli Stati membri, si ritiene indispensabile definire alcuni termini utilizzati nella presente proposta.

Le definizioni delle lettere a) ("pensione complementare"), b) ("regime pensionistico complementare") e d) ("diritti a pensione") sono identiche a quelle utilizzate per la direttiva 98/49/CE, allo scopo di garantire la coerenza con il campo d'applicazione della medesima.

Occorre rilevare che il termine "trasferibilità" utilizzato nella presente proposta si riferisce alla possibilità, per il lavoratore in uscita, di acquisire e conservare diritti a pensione complementare.

Condizioni d'acquisizione (Articolo 4)

Al fine di ridurre gli effetti negativi delle condizioni di acquisizione di diritti a pensione complementare sull'esercizio del diritto alla libera circolazione, la proposta di direttiva prevede i seguenti adattamenti:

- I contributi versati da un lavoratore ancor privo di diritti acquisiti nel regime pensionistico complementare non devono essere persi. Pertanto la totalità dei contributi deve essere rimborsata o trasferita.
- La richiesta di un'età minima elevata penalizza la mobilità dei giovani lavoratori, qualora la partenza prima del raggiungimento dell'età minima comporti la perdita dei diritti a pensione per il periodo lavorato prima di tale età. Il lavoratore deve cominciare ad acquisire diritti a pensione complementare al più tardi a partire dai 21 anni.
- Occorre ridurre il periodo d'attesa durante il quale il lavoratore non può ancora iscriversi al regime. Esso non deve superare l'anno (a meno che il lavoratore non abbia ancora compiuto l'età minima). I regimi conservano così la possibilità di collegare il periodo di attesa al periodo di prova (che di norma non supera l'anno).
- Per consentire ai lavoratori in uscita – soprattutto a quelli che hanno avuto più rapporti di lavoro - di acquisire sufficienti diritti a pensione complementare durante la carriera, occorre limitare la possibilità di stabilire periodi propedeutici, cioè periodi di iscrizione al termine dei quali il lavoratore ottiene diritti acquisiti. Tali periodi non devono superare i due anni.

Salvaguardia dei diritti a pensione in sospenso (Articolo 5)

Un lavoratore che si sposta non deve rischiare una diminuzione consistente dei diritti acquisiti rimasti nel regime pensionistico complementare connesso al suo precedente rapporto di lavoro. Per provvedere agli adeguamenti gli Stati membri dispongono di vari strumenti, che tengono soprattutto conto dell'andamento dei diritti degli affiliati attivi.

Al fine di evitare costi amministrativi troppo elevati dovuti alla gestione di un numero consistente di diritti in sospenso di modesto valore, la proposta prevede la possibilità di non salvaguardare tali diritti a pensione, ma di procedere al trasferimento o al pagamento di un capitale che rappresenti i diritti acquisiti, qualora non superino un limite stabilito dallo Stato membro interessato.

Trasferibilità (Articolo 6)

La proposta di direttiva dispone che il lavoratore in uscita possa scegliere tra il mantenimento dei diritti nel regime complementare connesso al suo precedente rapporto di lavoro e il trasferimento dei diritti acquisiti, a meno che la nuova occupazione sia soggetta allo stesso regime pensionistico complementare, o che il regime proceda al pagamento del capitale a causa del modesto valore dei diritti acquisiti.

Il lavoratore in uscita che opta per un trasferimento dei propri diritti non deve essere penalizzato dai calcoli del valore dei diritti trasferiti effettuati dai due regimi coinvolti nel trasferimento, né da oneri amministrativi eccessivi.

Informazioni da trasmettere (Articolo 7)

L'articolo 7 intende completare le disposizioni vigenti a livello europeo in materia di informazioni da trasmettere, di cui alla direttiva 2003/41/CE. Poiché il campo di applicazione della presente direttiva – che comprende anche i regimi che operano con principi diversi dalla capitalizzazione – è più ampio di quello della direttiva 2003/41/CE, a questo proposito occorre emanare disposizioni supplementari. Dal canto suo la direttiva 2003/41/CE prevede che vengano informati solo gli iscritti e i beneficiari; si impone un completamento che dia a tutti i lavoratori (potenzialmente) in uscita, iscritti o meno, informazioni in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui diritti a pensione complementare.

Requisiti minimi - non regressione (Articolo 8)

Nel contesto dell'attuazione del mercato interno e delle pertinenti disposizioni sociali, la proposta di direttiva non ostacola eventuali disposizioni più avanzate in materia di trasferibilità che gli Stati membri potrebbero adottare; esclude anche qualsiasi iniziativa che possa costituire una regressione rispetto al livello di trasferibilità esistente.

Attuazione (Articolo 9)

Tenuto conto della diversità dei regimi pensionistici complementari negli Stati membri, per attuare alcune disposizioni relative alle condizioni di acquisizione e di trasferimento dei diritti a pensione la presente proposta di direttiva adotta un'impostazione flessibile. Gli Stati membri possono avvalersi di un periodo supplementare per recepire alcune disposizioni che a breve termine potrebbero risultare troppo costrittive.

Tenuto conto del profondo coinvolgimento delle parti sociali nell'organizzazione e nella gestione dei regimi aziendali o professionali di pensione complementare, la proposta prevede che gli Stati membri possano loro affidare l'attuazione della direttiva.

Attuazione del programma comunitario di Lisbona:

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 94,

vista la proposta della Commissione⁹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni¹¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹²,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali della Comunità; l'articolo 42 del trattato prevede che il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.
- (2) In materia di pensioni la protezione sociale dei lavoratori è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale, integrati dai regimi complementari di sicurezza sociale connessi al rapporto di lavoro, che negli Stati membri assumono un peso sempre più rilevante.
- (3) Il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta dei provvedimenti più appropriati per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del trattato; il sistema di coordinamento previsto nel regolamento (CEE) n. 1408/71

9 GU C [...] del [...], pag. [...].

10 GU C [...] del [...], pag. [...].

11 GU C [...] del [...], pag. [...].

12 GU C [...] del [...], pag. [...].

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità¹³, nonché nel regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁴ e in particolare le regole in materia di totalizzazione, non si applicano ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi coperti dal termine « legislazione », quale definito nell'articolo 1, lettera j), 1° comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71, o oggetto di una dichiarazione ai sensi di detto articolo da parte di uno Stato membro. I regimi pensionistici complementari dovrebbero pertanto essere oggetto di misure specifiche, al fine di tener conto delle loro natura e delle loro caratteristiche speciali, nonché della diversità di tali regimi sia tra gli Stati membri che al loro interno, in particolare per quanto attiene al ruolo avuto dalle parti sociali nell'attivarli.

- (4) La direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea¹⁵, costituisce una prima misura specifica intesa a migliorare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori per quanto attiene ai regimi pensionistici complementari.
- (5) E' inoltre opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in quanto le difformità tra le legislazioni nazionali che disciplinano i regimi pensionistici complementari sono tali da ostacolare sia l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento del mercato comune. Pertanto, al fine di migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità o di uno stesso Stato membro, occorre armonizzare alcune condizioni di acquisizione dei diritti a pensione e ravvicinare le regole in materia di salvaguardia dei diritti in sospeso e di trasferimento dei diritti acquisiti.
- (6) Per garantire che le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare non pregiudichino l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, è opportuno stabilire limiti relativi alle condizioni di acquisizione, affinché il lavoratore, quando esercita il proprio diritto alla libera circolazione o si sposta a l'interno di uno Stato membro, raggiunga a fine carriera un livello di pensione adeguato.
- (7) Occorre inoltre garantire un equo adeguamento dei diritti a pensione in sospeso al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in uscita. Questo risultato potrebbe essere ottenuto con un adeguamento dei diritti in sospeso in funzione di vari parametri di riferimento, come l'inflazione, il livello delle retribuzioni, le prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o ancora il tasso di rendimento degli attivi del pertinente regime pensionistico complementare.
- (8) Al fine di evitare costi amministrativi troppo elevati, dovuti alla gestione di un numero consistente di diritti in sospeso di modesto valore, occorre consentire ai regimi di non

¹³ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

¹⁴ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 77/2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3)

¹⁵ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

salvaguardare i diritti acquisiti, ma di procedere al trasferimento o al pagamento di un capitale che rappresenta i diritti acquisiti, qualora essi non superino un limite stabilito dallo Stato membro interessato.

- (9) Occorre garantire ai lavoratori che cambiano occupazione la possibilità di scegliere tra il mantenimento dei propri diritti a pensione acquisiti nel regime pensionistico complementare di origine e il trasferimento del capitale corrispondente ad un altro regime pensionistico complementare, anche in un altro Stato membro.
- (10) Per motivi di sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari gli Stati membri hanno la possibilità di esentare in linea di massima i regimi non a capitalizzazione dall'obbligo di dare ai lavoratori la possibilità di trasferire i diritti acquisiti. Tuttavia, a fini di parità di trattamento tra lavoratori soggetti a regimi a capitalizzazione o a regimi diversi, è opportuno che gli Stati membri si impegnino a migliorare gradualmente la trasferibilità dei diritti che derivano dai regimi non a capitalizzazione.
- (11) Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali¹⁶, i lavoratori che esercitano o intendono esercitare il loro diritto alla libera circolazione dovrebbero essere adeguatamente informati dai responsabili della gestione dei regimi pensionistici complementari, in particolare in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti a pensione complementare.
- (12) A causa della diversità dei regimi complementari di sicurezza sociale, la Comunità deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere entro un quadro generale e pertanto la direttiva è lo strumento giuridico adeguato.
- (13) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, cioè la riduzione degli ostacoli all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori e al funzionamento del mercato interno, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva, che si basa in particolare su un'analisi di impatto eseguita con la collaborazione del comitato nel settore delle pensioni complementari, non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (14) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando agli Stati membri liberi di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascun Stato membro.
- (15) Quanto all'esigenza di tener conto degli effetti della presente direttiva, in particolare sulla sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono ottenere un periodo supplementare per attuare progressivamente le disposizioni atte a suscitare tali effetti.

¹⁶ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10

- (16) Conformemente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi, a condizione di prendere tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di garantire in qualsiasi momento i risultati richiesti dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva intende facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e del diritto alla mobilità professionale all'interno di uno stesso Stato membro, riducendo gli ostacoli creati da determinate regole di che disciplinano i regimi pensionistici complementari negli Stati membri.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 3

Definizione

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- (a) «pensione complementare»: le pensioni e, ove previsto dalle norme di un regime pensionistico complementare stabilite in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, le prestazioni di invalidità e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori di sicurezza sociale nelle stesse eventualità;
- (b) «regime pensionistico complementare»: tutti i regimi pensionistici aziendali o professionali stabiliti in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, come ad esempio i contratti di assicurazione di gruppo, i regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro dispositivo collettivo o analogo, inteso a corrispondere una pensione complementare a lavoratori subordinati o autonomi;
- (c) «iscritti»: le persone che a motivo delle loro attività lavorative hanno o possono avere diritto ad una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;

- (d) «diritti a pensione»: tutte le prestazioni alle quali hanno diritto – ai sensi delle disposizioni di un regime pensionistico complementare e, se del caso, ai sensi della normativa nazionale – gli iscritti a tale regime e altri aventi diritto;
- (e) «cessazione del rapporto di lavoro»: la decisione di porre fine ad un rapporto di lavoro;
- (f) «lavoratore in uscita»: un lavoratore che, prima di acquisire il diritto di una pensione, pone fine ad un rapporto di lavoro nel quale ha maturato diritti a pensione, o avrebbe potuto maturarli persistendo nel rapporto di lavoro;
- (g) «trasferibilità»: la possibilità per il lavoratore di acquisire e conservare diritti a pensione quando esercita il proprio diritto alla libera circolazione o alla mobilità professionale;
- (h) «beneficiario differito»: tutti i già iscritti con diritti a pensione che restano in sospeso nel regime pensionistico complementare, finché non vengano soddisfatte le condizioni di ammissibilità a percepire una pensione complementare;
- (i) «diritti a pensione in sospeso»: i diritti a pensione mantenuti nel regime in cui sono maturati da un beneficiario differito, che percepirà una pensione da tale regime pensionistico complementare quando verranno soddisfatte le condizioni di ammissibilità;
- (j) «trasferimento»: il versamento da parte di un regime pensionistico complementare di un capitale che rappresenta totalmente o parzialmente i diritti a pensione acquisiti nel quadro di tale regime; il capitale può essere trasferito ad un nuovo regime pensionistico complementare o ad un'altra istituzione finanziaria fornitrice di diritti a pensione.

Articolo 4

Condizioni di acquisizione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- (a) se alla cessazione del rapporto di lavoro non sono ancora acquisiti diritti a pensione, la totalità dei contributi versati dal lavoratore in uscita, o a suo nome, sia rimborsata o trasferita;
- (b) se per l'acquisizione dei diritti a pensione è richiesta un'età minima, essa non superi i 21 anni;
- (c) un lavoratore possa iscriversi al regime pensionistico complementare dopo un periodo massimo d'occupazione di un anno, o eventualmente al più tardi quando compie l'età minima richiesta;
- (d) un lavoratore acquisisca diritti a pensione dopo un periodo massimo d'iscrizione di due anni.

Articolo 5

Salvaguardia dei diritti a pensione in sospenso

1. Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie a garantire un equo adeguamento dei diritti a pensione in sospenso al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in uscita.
2. Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non salvaguardare i diritti acquisiti, ma di procedere al trasferimento o al pagamento di un capitale che rappresenta i diritti acquisiti, qualora essi non superino il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato deve informare la Commissione del limite applicato.

Articolo 6

Trasferibilità

1. Fatta salva la fattispecie del pagamento di capitale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un lavoratore in uscita, che nella nuova occupazione non è più soggetto allo stesso regime pensionistico complementare, possa ottenere a richiesta, al più tardi entro diciotto mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento all'interno di uno Stato membro o verso un altro Stato membro di tutti i diritti a pensione acquisiti.
2. Conformemente alle prassi nazionali, gli Stati membri devono garantire che, qualora ipotesi attuariali e relative ai tassi d'interesse determinino il valore dei diritti acquisiti oggetto del trasferimento, esse non penalizzino il lavoratore in uscita.
3. Il regime pensionistico complementare destinatario del trasferimento non impone condizioni di acquisizione ai diritti trasferiti e li salvaguarda quantomeno nella stessa misura dei diritti in sospenso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
4. Quando un trasferimento comporta spese amministrative, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che esse siano sproporzionate rispetto alla durata di iscrizione del lavoratore in uscita.

Articolo 7

Informazioni

1. Fatti salvi gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, relativi alle informazioni da trasmettere agli iscritti e ai beneficiari, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i lavoratori siano informati dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti a pensione complementare.
2. I lavoratori che ne fanno richiesta ricevono entro un termine ragionevole informazioni sufficienti riguardanti in particolare:

- (a) le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - (b) le prestazioni pensionistiche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - (c) le condizioni di salvaguardia dei diritti a pensione in sospenso;
 - (d) le condizioni di trasferimento dei diritti acquisiti.
3. Un beneficiario differito che ne fa richiesta riceve dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare, informazioni sui propri diritti a pensione in sospenso e sugli eventuali cambiamenti delle regole che disciplinano il pertinente regime pensionistico complementare.
4. Le informazioni di cui al presente articolo vengono trasmesse per iscritto e in modo comprensibile.

Articolo 8

Requisiti minimi - non regressione

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni in materia di trasferibilità dei diritti a pensione complementare più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione delle presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di trasferibilità dei diritti a pensione complementare esistenti negli Stati membri.

Articolo 9

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 2008 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che entro il 1° luglio 2008 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri interessati devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Indipendentemente dal paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, se necessario, di un periodo supplementare di 60 mesi a decorrere dal 1° luglio 2008 per attuare l'obiettivo di cui all'articolo 4, lettera d). Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale periodo supplementare ne informano la Commissione, indicando le disposizioni e i regimi interessati e il motivo specifico che giustifica il periodo supplementare.

3. Indipendentemente dal paragrafo 1, per tener conto di condizioni particolari debitamente motivate e relative alla sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, i regimi a ripartizione, le casse di sostegno e le imprese che costituiscono riserve di bilancio al fine di versare una pensione ai propri dipendenti. Tutti gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale possibilità lo comunicano immediatamente alla Commissione indicando i regimi interessati, i motivi specifici che giustificano l'esenzione, nonché le misure adottate o previste al fine di migliorare la trasferibilità dei diritti che derivano dai regimi in questione.
4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 10

Relazione

1. Ogni cinque anni dopo il 1° luglio 2008, la Commissione redige una relazione da presentare al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Al più tardi 10 anni dopo il 1° luglio 2008 la Commissione redige una relazione specificamente dedicata all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3. In base ad essa la Commissione presenta un'eventuale proposta contenente le modifiche alla presente direttiva che risultassero necessarie ai fini della parità di trattamento tra lavoratori soggetti a regimi a capitalizzazione o ai regimi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per quanto attiene alla trasferibilità dei diritti acquisiti.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*